



Camera di Commercio
Bergamo



STATUTO



Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Bergamo

Approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 14/C del 24 novembre 2000 e modificato con delibere n. 9/C del 21 novembre 2003, n. 2/C del 30 aprile 2009, n. 5/C del 25 giugno 2010, n. 10/C del 28 giugno 2012 e n. 7/C del 17 luglio 2014.

Statuto

della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Bergamo

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 6
art. 1 - Natura	pag. 6
art. 2 - Sede ed emblema	pag. 6
art. 3 - Finalità e attribuzioni	pag. 7
art. 4 - Delegificazione e semplificazione	pag. 9
art. 5 - Sussidiarietà e complementarietà	pag. 9
art. 6 - Concorrenza e mercato	pag. 10
art. 7 - Qualità dell'azione amministrativa	pag. 10
art. 8 - Sistema camerale	pag. 11
art. 9 - Pari opportunità	pag. 11
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE	pag. 13
CAPO I - NORME GENERALI	pag. 13
art. 10 - Organi	pag. 13
CAPO II - IL CONSIGLIO	pag. 13
art. 11 - Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo	pag. 13
art. 12 - Competenze e funzioni	pag. 15
art. 13 - Nomina e durata del mandato dei Consiglieri	pag. 16
art. 14 - Requisiti per la nomina, cessazione, decadenza dei Consiglieri	pag. 17
art. 15 - Funzionamento	pag. 19
art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri	pag. 20
CAPO III - LA GIUNTA	pag. 21
art. 17 - Composizione e durata del mandato	pag. 21
art. 18 - Competenze e funzioni	pag. 22
art. 19 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta	pag. 24
art. 20 - Funzionamento	pag. 25
CAPO IV - IL PRESIDENTE	pag. 26
art. 21 - Competenze e funzioni	pag. 26
CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 28
art. 22 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni	pag. 28
art. 23 - Competenze e funzioni	pag. 29

CAPO VI - CONSULTA PROVINCIALE	pag. 29
art. 24 - Composizione	pag. 29
art. 25 - Funzioni	pag. 30
art. 26 - Presidente della Consulta	pag. 31
art. 27 - Designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Bergamo	pag. 31
art. 28 - Organizzazione e funzionamento	pag. 32
TITOLO III - ORDINAMENTO E STRUMENTI	pag. 33
CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE	pag. 33
art. 29 - Nomina, competenze e funzioni	pag. 33
CAPO II - LA STRUTTURA	pag. 35
art. 30 - Dirigenti: competenze e funzioni	pag. 35
art. 31 - Assetto organizzativo	pag. 36
art. 32 - Personale	pag. 36
art. 33 - Organismo Indipendente di Valutazione	pag. 37
art. 34 - Pubblicazione degli atti	pag. 37
art. 35 - Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità	pag. 38
art. 36 - Organi e norme di funzionamento	pag. 39
art. 37 - Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali	pag. 40
art. 38 - Mezzi finanziari delle aziende speciali	pag. 41
CAPO III - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA	pag. 42
art. 39 - Partecipazioni	pag. 42
art. 40 - Osservatori, accordi di programma e conferenze di servizi	pag. 42
CAPO IV - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE	pag. 44
art. 41 - Gestione economica, finanziaria e patrimoniale	pag. 44
art. 42 - Bilancio	pag. 44
TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE	pag. 45
art. 43 - Pubblicazione ed entrata in vigore	pag. 45
art. 44 - Revisione dello statuto e dei regolamenti	pag. 45
art. 45 - Norme di rinvio	pag. 45
Allegato A) - Composizione del Consiglio	pag. 46
Allegato - Emblema	pag. 47

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Natura

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, di seguito denominata Camera di Commercio, è ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e, quale ente dotato di autonomia funzionale, sulla base del principio di sussidiarietà svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Bergamo.
2. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esplica attività di osservazione, regolazione, promozione e tutela del mercato ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese della provincia di Bergamo.

Articolo 2

Sede ed emblema

1. La Camera di Commercio ha sede in Bergamo. Può istituire uffici distaccati nel territorio della provincia per favorire il decentramento delle funzioni e dei servizi.
2. L'emblema della Camera di Commercio, allegato al presente statuto, è composto da una immagine stilizzata di S. Alessandro in veste di ufficiale romano, campeggiante tra l'immagine della "Torre dei caduti" e quel-

la della “Torre Civica”, sullo sfondo di una linea di montagne.

Articolo 3

Finalità e attribuzioni

1. Il presente statuto determina i principi ispiratori cui si conforma l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli organi collegiali e le forme di partecipazione.
2. La Camera di Commercio promuove gli interessi generali e lo sviluppo del mercato. Essa può esercitare, oltre alle funzioni espressamente attribuitele dalla legge, tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese, salvo che la Costituzione o la legge non le attribuiscono in via esclusiva ad altri soggetti pubblici o privati. In particolare, svolge azioni di sostegno del sistema economico locale e può essere soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e privati.
3. La Camera di Commercio svolge inoltre le funzioni a essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche istituzioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali.
4. La Camera di Commercio, anche in forma associata con altre Camere di Commercio, ha il compito di:
 - a) promuovere il territorio e l'economia locale al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al

credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

- b) realizzare osservatori dell'economia locale e diffondere l'informazione economica;
 - c) supportare l'internazionalizzazione per la promozione del sistema locale delle imprese all'estero;
 - d) promuovere l'innovazione e il trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 - e) costituire commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - f) predisporre contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - g) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - h) attivarsi per la vigilanza e il controllo sui prodotti e per la metrologia legale e il rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 - i) realizzare la raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - l) cooperare con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni;
5. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può altresì promuovere

l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

6. La Camera di Commercio può, inoltre, formulare pareri e proposte all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali sulle questioni che, comunque, interessano le imprese della provincia di Bergamo.

Articolo 4

Delegificazione e semplificazione

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione delle procedure.
2. In accordo con le associazioni degli interessi del sistema economico provinciale e con gli altri enti del territorio, la Camera di Commercio esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo e il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.
3. La Camera di Commercio promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.

Articolo 5

Sussidiarietà e complementarità

1. La Camera di Commercio:
 - ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le isti-

tuzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato;

- svolge le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese operanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza non attribuite dall'ordinamento nazionale allo Stato e alle Regioni in via esclusiva.

2. Con gli Enti territoriali di livello subregionale, la Camera di Commercio instaura rapporti di cooperazione sinergica ispirati al criterio della complementarietà dell'azione.

Articolo 6

Concorrenza e mercato

Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese la Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.

Articolo 7

Qualità dell'azione amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione dell'utenza.

2. A tale scopo gli organi e gli uffici della Camera di Commercio assicurano la diffusione, anche attraverso reti informatiche, dei principali documenti camerali quali statuto, regolamenti, bandi di concorso e altri riconosciuti di particolare interesse per il sistema delle imprese e per il mercato.

Articolo 8 **Sistema camerale**

La Camera di Commercio:

1. è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio;
2. attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere in forma reticolare, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza;
3. è associata all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia.

Articolo 9 **Pari opportunità**

1. La Camera di Commercio di Bergamo informa la propria attività al principio di pari opportunità tra uomo e donna.

2. E' assicurata la presenza di componenti di entrambi i generi negli organi collegiali delle proprie Aziende Speciali, negli organismi di nomina o designazione camerale e comunque ogni qual volta la Camera di Commercio provveda alla designazione di almeno due propri rappresentanti.
3. La presenza di entrambi i generi nel Consiglio, nella Giunta e nel Collegio dei Revisori è promossa attraverso l'applicazione di quanto previsto ai successivi articoli 11, 17 e 22.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Capo I

NORME GENERALI

Articolo 10

Organi

Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo II

IL CONSIGLIO

Articolo 11

Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da trenta rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni e dei servizi alle imprese, del commercio, del credito, dell'industria, dei trasporti e spedizioni, del turismo, ai quali si aggiungono il rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché il rappresentante dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio; nella com-

posizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

2. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.
3. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
4. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti, in particolare il D.M. 4 agosto 2011 n. 155.
5. L'attuale composizione del Consiglio della Camera di Commercio e i relativi settori economici sono riportati all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente statuto.
6. Le organizzazioni, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di 2 rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
7. Ai fini della procedura per il rinnovo del Consiglio, per il calcolo della ripartizione dei suoi componenti in rela-

zione a ciascun settore economico, si applicano le norme di attuazione della legge n. 580/1993.

Articolo 12

Competenze e funzioni

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto.
3. Il Consiglio:
 - a) delibera lo statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
 - d) approva la Relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio;
 - e) delibera gli emolumenti per i componenti degli Organi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - f) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti nelle materie di competenza di cui all'art. 2 della legge 580/93, nonché nelle materie

delegate e in quelle disciplinate dal presente statuto. Svolge, in generale, l'attività regolamentare non rientrante nelle competenze degli altri organi camerali;

- g) verifica, in sede di rinnovo, gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da integrare nel Consiglio.
4. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali e alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.

Articolo 13

Nomina e durata del mandato dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché della Consulta delle professioni, in conformità ai criteri e alle modalità contenuti nei DD.MM. n. 155/2011 e n. 156/2011.
2. La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data di insediamento dell'organo.

Articolo 14

Requisiti per la nomina, cessazione, decadenza dei Consiglieri

1. Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili e che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti o professioni o esperti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge 580/93 e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli stati membri della comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 13 della legge 580/93:
 - a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri e assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del Consiglio di altra Camera di Commercio;
 - b) gli amministratori non nominati in rappresentanza della Camera di Commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende, dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di Commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

- c) i dipendenti della Camera di Commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima Camera;
 - d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 267/2000, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
 - e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di Commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
 - f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino o per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo o la sopravvenienza di una delle situazioni previste al secondo comma, lettere d), e), f), comportano la decadenza dalla carica di Consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.
 4. In caso di dimissioni, di decadenza o di decesso di un Consigliere, il Presidente della Camera ne dà comunicazione all'autorità competente per la nomina e dispone perché l'organizzazione designante provveda alla sua sostituzione.
 5. Il Consigliere che si trovi nelle condizioni di decadenza della carica previste dalla legge e dal presente statuto deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio per i conseguenti provvedimenti.

ti. I Consiglieri per i quali sopravvengano una o più cause ostative previste al comma 2, lettere a), b), c), devono optare per una delle cariche entro trenta giorni.

6. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

Articolo 15 **Funzionamento**

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, ed entro i termini di legge, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'approvazione della relazione previsionale programmatica, per l'approvazione del preventivo economico e, qualora occorresse, per l'aggiornamento del preventivo stesso.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità dei voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si

intende respinta. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone.

5. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.
7. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 16 **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantire l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) ottenere dagli uffici camerali, dalle aziende speciali o dagli organismi partecipati le informazioni, la documentazione e gli atti necessari all'espletamento del mandato.

3. I Consiglieri sono tenuti al segreto del contenuto di tutti gli atti e delle informazioni che non siano stati resi pubblici dalla Camera di Commercio.

Capo III LA GIUNTA

Articolo 17

Composizione e durata del mandato

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. E' costituita dal Presidente e da dieci componenti, di cui almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. Alla elezione dei membri di Giunta si procede con le modalità previste dalla vigente normativa. Qualora al termine della prima votazione i dieci Consiglieri maggiormente votati siano dello stesso genere, risultano eletti i primi nove all'interno dei quali devono essere rappresentati i settori obbligatori di cui al precedente comma 1. Alla elezione del decimo membro di Giunta si procede con una successiva votazione da effettuarsi nella stessa seduta. In detta votazione risultano eleggibili i soli Consiglieri del genere non presente nei primi nove componenti eletti con la votazione precedente e indipendentemente dai voti eventualmente ottenuti nella stessa.

3. La Giunta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per un massimo di due volte.

Articolo 18

Competenze e funzioni

La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio:

- a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
- b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali e adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;
- c) approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale;
- d) approva il piano triennale delle performance e i suoi aggiornamenti;
- e) delibera la composizione della Consulta dei liberi professionisti;
- f) riferisce al Consiglio, in occasione della presentazione del conto consuntivo, sulla propria attività e sull'attua-

zione degli indirizzi espressi nel bilancio e nella relazione programmatica;

- g) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di Osservatori, di gestioni e di aziende speciali, nell'ambito delle previsioni di bilancio e del programma pluriennale;
- h) nomina, revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
- i) delibera l'istituzione di sedi decentrate nella provincia di Bergamo e di uffici di promozione dell'economia laddove gli interessi del sistema delle imprese lo richiedano;
- l) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica dell'Ente, il piano triennale del fabbisogno del personale e determina le diverse aree dirigenziali;
- m) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali;
- n) verifica, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione da essa nominato, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
- o) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
- p) può avvalersi di pareri espressi da commissioni consiliari appositamente costituite su temi di rilevanza inter-settoriale;

- q) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente statuto, che non rientri nelle competenze specificamente riservate al Presidente o al Consiglio;
- r) delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione della deliberazione stessa.

Articolo 19

Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita dell'incarico di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. La cessazione o le dimissioni dalla carica, che devono essere formalizzate per iscritto al Presidente della Camera, sono inserite all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Articolo 20 **Funzionamento**

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. La Giunta è convocata sette giorni prima della riunione. L'ordine del giorno, gli stati di fatto e gli allegati destinati a essere discussi o utilizzati nel corso della seduta sono inviati ai membri di Giunta almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.
4. In caso di urgenza la Giunta è convocata tre giorni prima della riunione: in tal caso, l'ordine del giorno, gli stati di fatto e gli allegati sono inviati ai membri di giunta contemporaneamente alla convocazione.
5. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
6. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.
7. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, l'atto posto in votazione si intende respinto. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone. In questi casi si può procedere alla votazione

a scrutinio palese qualora la decisione sia adottata all'unanimità dai componenti la Giunta presenti alla seduta per la votazione.

8. I componenti della Giunta hanno l'obbligo di astenersi dal voto in caso di conflitto di interessi.
9. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.
10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipa di diritto alle riunioni, in ragione del suo ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti. Intervengono, altresì, funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata.

Capo IV

IL PRESIDENTE

Articolo 21

Competenze e funzioni

1. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio e, in particolare, è titolare della funzione inerente la tenuta dei rapporti con istituzioni pubbliche, associazioni degli interessi e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il Presidente può essere rieletto due sole volte.
4. Il Presidente esercita, altresì, le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione;
 - c) formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;
 - d) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - e) resiste alle liti, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - f) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
5. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece incaricare singoli Consiglieri dello svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze, dandone comunicazione alla Giunta.

Capo V
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 22
**Composizione, nomina, durata del mandato
e sostituzioni**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale. Il Consiglio camerale nomina i tre membri effettivi e i tre membri supplenti del Collegio.
2. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente indicato dall'Ente che ha designato il Revisore cessato.
4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, e al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi.

Articolo 23

Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle Società per Azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Capo VI

CONSULTA PROVINCIALE

Articolo 24

Composizione

1. La Consulta provinciale presso la Camera di Commercio, di cui alla legge n. 580/93, è composta di diritto dai Presidenti degli Ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, operanti nella circoscrizione da alme-

no tre anni dall'avvio delle procedure di costituzione e, successivamente, di rinnovo della Consulta stessa.

2. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale camerale.
3. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali si dovrà tener conto in particolare della consistenza numerica, dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in relazione alla mission camerale e alle funzioni della Consulta, così come previste dall' art. 25.
4. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.
5. La Consulta dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del suo insediamento.

Articolo 25 **Funzioni**

1. La Consulta:

- a) designa il rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Bergamo, di cui al comma 6, dell'art. 10, della legge n. 580/93;
- b) promuove una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti - nel campo della comunicazione, del marketing, della formazione, dell'assistenza legale, contabile e fiscale, della consulenza strategica e finanziaria, della ricerca e sviluppo, del design - es-

senziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla mission della Camera di Commercio;

- c) esercita funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Articolo 26

Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio di Bergamo, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. La nomina del Presidente della Consulta deve effettuarsi a maggioranza dei presenti.
3. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.

Articolo 27

Designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Bergamo

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Bergamo, di cui al comma 6, dell'art. 10, della legge n. 580/93, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli Ordini professionali.

2. Per la validità delle sedute e delle votazioni valgono le disposizioni di cui al Regolamento previsto dall'art. 28.
3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del D.M. n. 156/2011 al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/93.

Articolo 28

Organizzazione e funzionamento

L'organizzazione e il funzionamento della Consulta sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio camerale.

TITOLO III

ORDINAMENTO E STRUMENTI

Capo I

IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 29

Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico tra gli iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 20, della Legge 580/93.
2. Il Segretario Generale:
 - a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali, nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera; propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;
 - b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
 - d) definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse

umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;

- e) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - f) assume il personale a tempo determinato;
 - g) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - h) se delegato dal Presidente, rappresenta la Camera in giudizio e conferisce la procura ai difensori. In ogni caso segue l'andamento delle attività giudiziarie ed esprime le proposte alla Giunta per le decisioni di promuovere o resistere alle liti, nonché per le transazioni;
 - i) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;
 - l) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.
3. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

Capo II LA STRUTTURA

Articolo 30

Dirigenti: competenze e funzioni

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi degli uffici dell'area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I Dirigenti curano l'attuazione dei progetti e il conseguimento degli obiettivi a essi assegnati dal Segretario Generale, adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti a essi delegati dal Segretario Generale.
3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Articolo 31

Assetto organizzativo

1. L'ordinamento delle Aree e dei Servizi della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. Le Aree, i Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Articolo 32

Personale

1. Lo stato giuridico di carriera e il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi e individuali di lavoro relativi al personale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali e dalle norme del diritto civile.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, as-

sicurando adeguati livelli di responsabilità, nel quadro di principi basati sulle pari opportunità per le lavoratrici e i lavoratori.

Articolo 33

Organismo Indipendente di Valutazione

1. La Giunta nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del quale regola composizione e funzionamento. Esso è costituito da un esperto esterno all'amministrazione camerale e si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance individuata negli uffici deputati alla programmazione e controllo.
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione di autonomia secondo le vigenti disposizioni e risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.
3. L'Organismo Indipendente di Valutazione svolge un'azione di supporto e monitoraggio al ciclo della performance e al sistema di valutazione, trasparenza e integrità dell'Ente, oltre ad atti di validazione dei relativi documenti.

Articolo 34

Pubblicazione degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, sono pubblicate all'Albo camerale, a ec-

cezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongano diversamente.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

Articolo 35

Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento della finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire ai sensi di legge aziende speciali, organismi operanti secondo le norme del diritto privato, per quanto applicabili. Le aziende speciali delle Camere di Commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le Camere di Commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. Sono dotate di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri statuti e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio. La Giunta delibera l'istituzione e gli statuti delle aziende speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.
2. La costituzione di aziende speciali è circoscritta ai casi in cui l'attività economica da svolgere sia prevalente ri-

spetto all'attività amministrativa e avviene previa valutazione dei costi e dei benefici, nonché della esistenza di organismi, pubblici o privati, aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi.

3. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro. Nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato e svolgono anche attività strumentali di servizi della Camera di Commercio.
4. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.
5. Le aziende speciali operano anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della provincia. Ispirano la propria azione ai principi di sussidiarietà, qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.

Articolo 36

Organi e norme di funzionamento

1. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Presidente delle aziende speciali è il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato, scelto tra i Membri della Giunta.
3. I Consigli di Amministrazione delle aziende sono nominati dalla Giunta.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto e nominato secondo le previsioni statutarie dell'azienda speciale.
5. Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle aziende speciali e approvati dagli organi camerale nell'ambito dei bilanci della Camera di Commercio.
6. L'incarico di Direttore dell'azienda speciale può essere conferita al Segretario Generale della Camera di Commercio, in rapporto all'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'attività dell'azienda e quella del sistema camerale, o a persona di specifica e comprovata professionalità assunta con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio.
7. Il personale dell'azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Articolo 37

Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

1. Il Presidente, la Giunta e il Segretario Generale della Camera di Commercio, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e

le sue aziende speciali, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle aziende stesse.

2. Gli organi della Camera di Commercio esercitano la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale, anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle aziende stesse. I Presidenti delle aziende speciali devono, con cadenza semestrale, riferire alla Giunta sull'andamento della gestione.

Articolo 38

Mezzi finanziari delle aziende speciali

1. Dotazione di capitale iniziale.
2. Le entrate sono costituite da:
 - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio in occasione del bilancio preventivo in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
 - c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
 - d) altre eventuali entrate.

Capo III
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Articolo 39
Partecipazioni

1. La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi, direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.
2. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione di società, enti, consorzi, aventi personalità giuridica, fondazioni e altre forme associative, di norma legalmente riconosciute, nonché per la partecipazione a tali organismi.
3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti nominati o designati dalla Giunta camerale presso enti, società o altri organismi, devono tener informata la Giunta stessa inviando relazioni sull'andamento con cadenza semestrale.

Articolo 40
Osservatori, accordi di programma e conferenze di servizi

1. La Camera di Commercio può istituire Osservatori, organismi con funzioni di monitoraggio e proposta, chia-

mando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici. Gli Osservatori esercitano funzioni di analisi tecnico/scientifica, proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono, nelle materie inerenti il sistema economico della provincia, un approfondimento e un confronto tra i soggetti partecipanti, una specifica valutazione tecnica e proposte sui vari livelli politici e istituzionali.

2. La Camera di Commercio promuove e partecipa ad accordi di programma, al fine di realizzare opere e interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali e amministrazioni pubbliche.
3. La Camera di Commercio indice e partecipa a conferenze di servizi, al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta e assensi e per confrontare gli interessi di altri enti pubblici e istituzionali coinvolti in procedimenti amministrativi complessi.
4. La Camera di Commercio, inoltre, promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione e altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune.

Capo IV
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Articolo 41

Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata da apposito regolamento come da norme vigenti.
2. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi e i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

Articolo 42

Bilancio

1. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, nei termini di legge, con le modalità di cui all'art. 15, comma 1, del presente statuto.
2. Il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, nei termini di legge, con le modalità di cui all'art. 15, comma 1, del presente statuto.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43

Pubblicazione ed entrata in vigore

Lo statuto è pubblicato all'Albo camerale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Articolo 44

Revisione dello statuto e dei regolamenti

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
2. La deliberazione di abrogazione dello statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo statuto.
3. Le modifiche dei regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Articolo 45

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO¹

SETTORI ECONOMICI	Nr. CONSIGLIERI
Agricoltura	1
Artigianato	6
Industria	8
Commercio	5
Cooperazione	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
TOTALE	30

oltre ai tre Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei Liberi professionisti costituiti in apposita Consulta.

¹ Deliberazione del Consiglio camerale n. 7/C del 17 luglio 2014

